

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Torraca (SA)

Vista

La proposta di delibera di consiglio comunale avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021" che viene allegata al presente parere a formarne parte integrante;

tenuto conto del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;


Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico

ESPRIME

il proprio parere favorevole all'approvazione alla proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 "

Piano di sorrento lì 01/04/2021

Il revisore Unico



## OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali...”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), a norma del quale gli Enti Locali presentano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre di ogni anno, potendo tale termine essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**ATTESO** che con l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41/2021 il termine per l'approvazione di bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali è stato differito al 30.04.2021;

**VISTO** l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

#### RICORDATO CHE:

- l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'art. 1, comma 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF senza alcun limite annuale ma entro lo 0,8%, quale tetto massimo consentito, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) dispone la sospensione per il 2016 e per il 2017 delle delibere di aumento dei tributi locali e delle addizionali;
- la legge n. 145/2019 (stabilità 2020) non reitera il blocco delle aliquote e considerata la facoltà di esercitare l'autonomia impositiva sospesa dal 2016;

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. N° 6 del 11.09.2020 con la quale si confermava, anche per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,8 per cento (zerovirgolaotto) relativa all'Addizionale Comunale all'IRPEF e si confermava la soglia di esenzione dell'addizionale corrispondente ad un reddito complessivo ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili, inferiore ad € 7.500,00 (settemilacinquecento);

**RITENUTO** riconfermare l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'esercizio finanziario 2021, confermandola nella misura pari 0,8 (zerovirgolaotto per cento); ;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti del \_\_\_\_\_;

Con voti favorevoli n. \_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_, resi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in premessa e qui intese integralmente riportate in premessa e qui intese integralmente riportate ed approvate:

**DI CONFERMARE**, anche per l'anno 2021, l'aliquota dello 0,8 (zerovirgolaotto per cento) relativa all'Addizionale Comunale all' IRPEF;

**DI CONFERMARE** per l'anno 2021, la soglia di esenzione dell'addizionale corrispondente ad un reddito complessivo ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili, inferiore ad € 7.500,00 (settemilacinquecento)

**DI DARE AMPIA DIFFUSIONE** della presente deliberazione mediante pubblicazione di avvisi e pubblicazione sul sito istituzionale;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti conseguenti ivi incluso l'invio telematico della deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**DI ALLEGARE** copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con separata conforme votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n° 267/2000

<b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere:  Favorevole                      Il Resp. del Servizio Finanziario  Dr. Alberto ASTONE
<b>Il Responsabile del Servizio Finanziario.</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere:  Favorevole                      Il Resp. del Servizio Finanziario  Dr. Alberto ASTONE